

# COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

## Provincia di Verona



### REGOLAMENTO DELLA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale  
n. 62 del 28/11/2011  
modificato per ultimo con deliberazione di Consiglio comunale n. 52 del  
06/11/2020

## **Articolo 1 – Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, disciplina le modalità di variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.

## **Articolo 2 – Termine per la variazione dell'aliquota**

1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è stabilita entro i termini per l'approvazione del bilancio di previsione, se non diversamente disposto.

## **Articolo 3 – Competenza alla variazione dell'aliquota**

1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è stabilita annualmente dalla Giunta Comunale con propria deliberazione, sulla base degli indirizzi fissati annualmente dal Consiglio Comunale.

## **Articolo 4 – Determinazione dell'aliquota**

1. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non può eccedere la misura massima stabilita per Legge.

## **Articolo 5 – Individuazione contribuenti soggetti**

1. L'addizionale è dovuta dai contribuenti aventi domicilio fiscale nel Comune di San Pietro in Cariano al 1° gennaio dell'anno di riferimento.

## **Articolo 6 – Versamento**

1. Il versamento della addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, secondo le modalità definite dall'art. 1, comma 143 della Legge 27/12/2006 n. 296.

## **Articolo 7 – Esenzione**

1. L'addizionale di cui al precedente articolo 1 non è dovuta se il reddito imponibile complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di **Euro 10.000,00**.

2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di **Euro 10.000,00**, l'addizionale è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota al reddito imponibile complessivo.

## **Articolo 8 – Disposizioni finali**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.